




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n 1400 2024 R.G. promossa da:



avv Ambrogio Vergani

RICORRENTE

Contro

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS avv
CANEPARO GIULIO

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive

CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 6.09.2024, le ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio, avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, la società Soc. Coop. Sociale onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di:

- Accertare e dichiarare, previa qualificazione del tempo impiegato per il cambio-tuta e/o di vestizione / svestizione come tempo di lavoro, la durata del tempo – tuta e/o di vestizione / svestizione nella misura di 10 minuti per turno (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) ed il conseguente diritto delle ricorrenti di percepire le differenze retributive risultanti dal conteggio prodotto e suddivise per ogni ricorrente, con relativa richiesta di condanna al pagamento;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive maturate dall'assunzione, suddivise per lavoratore e quantificate in ricorso, sino all'effettivo riconoscimento da parte della datrice di lavoro, a titolo di indennità di turno ex art. 56 CCNL, con relativa richiesta di condanna al pagamento.

Si costituiva parte convenuta contestando il *diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione* solo nel quantum e non nell'an

La convenuta rilevava che il c.d. tempo tuta complessivo di 10 minuti per turno era stato calcolato dalle ricorrenti per tutti i giorni che risultano lavorati dai cedolini paga, non considerando che durante il turno notturno (22:00/6:00), sebbene i giorni lavorati risultassero due (essendo registrato sia il giorno di inizio turno serale, sia il giorno di fine turno del mattino), il tempo di vestizione per ogni giorno doveva essere dimezzato.



Contestava inoltre *l'interpretazione dell'art. 56 CCNL* di categoria fornita dalla difesa delle ricorrenti, negando la debenza (nei casi di adibizione dei lavoratori ad almeno 5 turni notturni nel mese) della maggiorazione del 10% su paga oraria per ogni ora di lavoro prestata in turno nel mese per quelle ore di lavoro già retribuite con altre e diverse maggiorazioni su paga oraria riconosciute contrattualmente, ad esempio per lavoro festivo o straordinario vario.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la giudice chiedeva alle parti di addivenire ad un conteggio condiviso in ordine alle differenze retributive relative al tempo tuta.

Le parti davano atto di non essere riuscite ad elaborare un conteggio condiviso.

La giudice disponeva a CTU contabile. Le ricorrenti, al fine di evitare la CTU, aderivano ai conteggi di parte convenuta e sulla base degli stessi formulavano le loro conclusioni come da memoria depositata il 7.10.2025.

La giudice revocava la CTU contabile.

La domanda relativa al *diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione* va accolta nei limiti delle conclusioni di cui alla memoria di parte ricorrente che ha recepito i conteggi di parte convenuta.

Quanto alla indennità di turno di cui all'art 56 CCNL del settore si osserva.

L'art. 56 del CCNL Cooperative sociali prevede: “*Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore*”.

Non è controverso che le prestazioni delle lavoratrici siano organizzate con turnazione a cui consegue il diritto all'indennità in parola; le ricorrenti, tuttavia, lamentano che la Cooperativa avrebbe errato nell'erogazione del predetto emolumento L'art. 56 sopra riportato integra la retribuzione oraria del 10% “per ogni ora di turno effettivamente svolta” dai lavoratori inseriti in servizi funzionanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese: il tenore letterale della norma non contiene elementi utili a escludere l'indennità in argomento per le ore festive e domenicali, essendo dovuta per tutte le ore lavorate dal lavoratore turnista. In effetti, il senso di tale norma, come sostenuto, correttamente, dal Tribunale di Alessandria nella sentenza n. 102/19, «non pare tanto quello di remunerare il lavoro notturno in sé, ma il maggior disagio correlato ad uno svolgimento intensivo di lavoro notturno inserito in un sistema di turni»; anche perché, se così non fosse, non s'intenderebbe la previsione per cui l'indennità di lavoro notturno ex art. 54 ccnl «non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art. 56», che, pertanto, assume natura speciale



rispetto all'altra.

Laddove le parti sociali abbiano ritenuto di escludere la cumulabilità dei trattamenti retributivi, lo hanno espressamente esplicitato, da ciò potendosi desumere un elementare principio inverso e generale di cumulabilità delle indennità; la *ratio* della maggiorazione per il lavoro domenicale o festivo, infatti, risiede nella maggiore onerosità della prestazione svolta in un giorno dedicato generalmente al riposo. Le *ratio* delle maggiorazioni citate sono, dunque, pacificamente differenti e tese a retribuire diverse onerosità della prestazione lavorativa: dunque, la gravosità della prestazione lavorativa del personale avente il diritto all'indennità di turno, “*si accresce*” ulteriormente in caso di lavoro festivo, determinando il conseguente diritto al cumulo delle maggiorazioni. Si esamina solo il lavoro festivo e domenicale in quanto dall'analisi dei conteggi depositati dalle ricorrenti si evince che la maggiorazione in oggetto è stata richiesta solo in relazione alle ore già retribuite con la maggiorazione per lavoro festivo e domenicale e non per le ore straordinarie e/o supplementari.

La convenuta va dunque condannata al pagamento delle somme indicate in ricorso per tale maggiorazione, somme non contestate nel quantum dalla convenuta.

L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei residui due terzi elle stesse liquidate come in dispositivo.

PQM

Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando:

accerta e dichiara, per i periodi di lavoro specificati in motivazione, la durata del tempo-tuta e/o di vestizione/svestizione nella misura di 10 minuti per turno e il conseguente diritto delle/dei ricorrenti di percepire le seguenti differenze retributive lorde comprensive dell'incidenza sul trattamento di fine rapporto:

[REDACTED]



[REDACTED]

accerta e dichiara il diritto delle/dei ricorrenti alle differenze retributive maturate, dall'assunzione sino alla data di redazione del ricorso e sino all'effettivo riconoscimento da parte della datrice di lavoro convenuta, a titolo di indennità di turno *ex art. 56 CCNL* applicato, e, dunque, i seguenti importi comprensivi dell'incidenza sul trattamento di fine rapporto:

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

condanna parte convenuta al pagamento delle somme soprariportate e, nel caso di rapporti ancora in essere, all'accantonamento del TFR;

compensate le spese per un terzo dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione dei residui due terzi di tali sese liquidate già nella parte in euro 4000 per compenso professionale, euro 118,50 per cu, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge
giorni sessanta per la motivazione;

Pavia 25.11.2025

La giudice del lavoro
Federica Ferrari

